



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/136**

**del 16/05/2019**

**DIPARTIMENTO: GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI**

**UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE**

**OGGETTO: D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D.G.R. n. 110/2018 - D.G.R. n. 1192 del 01.02.2018.** Modifica sostanziale e sostituzione autorizzazione ordinaria DPC026/318 del 20.12.2017, inerente impianto di recupero rifiuti pericolosi, ubicato in Fondovalle Salinello, 24/A - 64018 TORTORETO

**Titolare autorizzazione: MINCIONI AMBIENTE S.r.l.**

**Sede legale:** Via L. Dari, n. 31 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP)

**Sede Operativa:** Strada Provinciale n. 8 - Fondovalle Salinello Tortoreto (TE)

**Numero REA:** AP 179488

**C.F./P.I.:** 018622710447

**Potenzialità:** potenzialità totale 31.100 t/a - potenzialità istantanea vedi pag. 6,7 e 8

**Operazioni:** R13/R12/R3

**Coordinate Geografiche:** 42,793827 N 13,880092 E

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che la MINCIONI AMBIENTE S.r.l. è in possesso della D.D. **D.D. n. DPC026/273 del 17.11.2017, poi sostituita con D.D. n. DPC026/318 del 21.12.2017:** *“autorizzazione alla realizzazione e la gestione di un centro di recupero di rifiuti speciali non pericolosi relativo alle operazioni R3, R12 e R13, ubicato in Fondovalle Salinello, 24/A – 64018 Tortoreto (TE) – Foglio n. 20, p.lla nn. 323 (ex p.lla n. 305 – superficie complessiva dell’impianto pari a mq. 3.800 di cui mq. 600 superficie coperta – area produttiva – mq. 120 di tettoia per stoccaggio materiali e mq. 170 locali uffici )”;*

**PRESO ATTO** dell’istanza di modifica sostanziale alla D.D. n. DPC026/318 del 20.12.2017 inoltrata dalla Ditta Mincione Ambiente S.r.l. in data 10.08.2018, acquisita agli atti del SGR in pari data al prot. n. 256683/18 così sintetizzabile:

1. aumento della capacità di stoccaggio istantaneo (da 22,6 ton a 270 ton) ed aumento del trattamento annuale (R13/R12) – da 5.950 ton a 8.000 ton) per la frazione merceologica “vetro”;
2. aumento della capacità di stoccaggio istantaneo (da 65.3 ton a 230 ton) per la frazione merceologica “carta e cartone”, lasciando invariate le capacità annuali di stoccaggio R13 e di lavorazione R3;
3. riorganizzazione del lay-out di stoccaggio a condizioni quali-quantitative invariate (per le restanti frazioni autorizzate) e senza aumenti di occupazione del suolo se non per l’impiego delle superfici già autorizzate (pari al 3%);

**VISTO** il contenuto del Giudizio n° 2967 del 30.10.2018 con il quale la Direzione Generale della Regione – CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale a seguito di procedimento: *“Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”* ha ritenuto di escludere la modifica proposta: *“Aumento della potenzialità di stoccaggio istantaneo di trattamento e variazione del Layout aziendale”*, in quanto ritenuta “non sostanziale” dall’assoggettabilità a VIA;



GIUNTA REGIONALE

**VISTI** i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

**RICHIAMATO** l'art. 208 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i, recante *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti”*;

**VISTA** la Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 45 *“Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”* al comma 6 lettera a e b;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 02.07.2018, n. 110/8 avente ad oggetto: *“D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell'11/08/2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”*;

**VISTA** la L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”*, pubblicata sul B.U.R.A. n. 50 del 30.07.2010;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 660 del 14.11.2017 avente per oggetto: *“Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.Lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA”*;

**VISTA** la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 *“Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”*, pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

**RICHIAMATE** le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. *“end of waste”*, criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 e Regolamento del Consiglio UE 715/2013 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

**RICHIAMATE** le disposizioni vigenti relative all'elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con L. 11.08.2014, n. 116;

**VISTO** il D.L. 24.06.2014, n. 91, convertito in Legge 11.08.2014, n. 116, con il quale sono state introdotte modifiche alle vigenti modalità di classificazione rifiuti;

**RICHIAMATA** la Decisione 2014/955/UE che ha modificato l'Elenco (o Catalogo) Europeo dei Rifiuti (C.E.R.) e anch'essa è entrata in vigore il 01 giugno 2015;

**RICHIAMATO** il testo del D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito in L. 11.02.2019, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”*, che all'art. 6 stabilisce che dal giorno 1 gennaio 2019 viene soppresso il SISTRI (*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*) come disciplinato dall'art. 188 ter del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14.03.2014 n. 49 avente ad oggetto *“Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”*.



GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la D.G.R. 28.04.2016 n. 254 avente per oggetto:” D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n.1227 del 29 novembre 2007 e s.m.i., avente per oggetto: “*D.Lgs 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. DISCIPLINA TRANSITORIA*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

**RICHIAMATO** il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

**RICHIAMATA** la DGR n. 621 del 27/10/2017 avente ad oggetto: “*D.M. Ambiente del 26/05/2016 - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 - art. 205 e s.m.i. - Legge 28/12/2015, n. 221 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 383 del 21/06/2016. Metodo standard della Regione Abruzzo per la determinazione in ogni comune della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. Atto di indirizzo*”;

**VISTO** il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 inerente “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008*”;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

**VISTA** la normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

**PRESO ATTO** delle risultanze della riunione del **19.02.2019** e nello specifico:...omissis... “*Preliminarmente il Responsabile dell’Ufficio Attività Tecniche provvede alla verifica della legittimità da parte dei singoli partecipanti a presenziare alla odierna Conferenza di Servizi, secondo quanto disposto dalla legge. La predetta verifica ha esito positivo.*

*Si procede all’esame del progetto in parola e preliminarmente il contenuto del Giudizio n° 2967 del 30.10.2018 con il quale il CCR-VIA a seguito di procedimento: “Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.” ha ritenuto di escludere la modifica proposta: “Aumento della potenzialità di stoccaggio istantaneo di trattamento e variazione del Layout aziendale”, in quanto ritenuta “non sostanziale” dall’assoggettività a VIA”*

*Dalla lettura del predetto Giudizio VIA e dall’allegata relazione istruttoria la Conferenza dei Servizi rileva alcuni passaggi e in particolare il riferimento alla L. R. n° 5 del 2018 per cui emerge che la proposta esaminata*



## GIUNTA REGIONALE

*nel corso del Giudizio VIA del 30.10.2018, si configura come proposta che non comporta ampliamenti superiori al 15% né in termini di occupazione di suolo che di quantitativi di rifiuti autorizzati.*

*Si precisa al contrario che le modifiche della capacità istantanea riconducibili ai rifiuti carta, cartone e vetro, si configurano come varianti sostanziali per gli incrementi di peso relativi alla capacità istantanea, assoggettabili alle disposizioni relative al rilascio di una nuova autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in relazione ai contenuti della D.G.R. n. 1192/08.*

*Pertanto dovendosi procedere all'esame per il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo recependo tutte le modifiche proposte, risulta necessario confrontare l'iniziativa in discussione con i criteri di cui al capitolo 18 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti allegato alla L.R. n. 5 del 2018.*

*L'Azienda in ordine a quanto sopra si impegna a fornire le opportune precisazioni ed eventualmente ad integrare la documentazione già presentata a questo Servizio.*

*Altresì produce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza Antincendio presentata al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Teramo in data 31.01.2019.*

*Inoltre data l'assenza della totalità delle Amministrazioni invitate, si riferisce che i rappresentanti del Distretto di Teramo di Arta Abruzzo hanno comunicato per le vie brevi l'impossibilità a presenziare all'odierna Conferenza dei Servizi.*

*Pertanto previa acquisizione da parte della Società Mincioni Ambiente S.r.l., delle precisazioni sopra indicate ed acquisiti i pareri da parte delle Amministrazioni interessate, con le modalità e i tempi previsti dalla L. n. 241/90, il SGR procederà alla chiusura del procedimento di che trattasi, valutando nel caso la necessità di indire una nuova Conferenza...omissis...";*

**VISTO** che la Ditta in adempimento a quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi, con nota acquisita agli atti del SGR in data 25.02.2019 al prot. n. 0059414/19, ha trasmesso precisazioni per la verifica dei criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, concludendo che le tipologie di modifica non risultano soggette alla verifica di compatibilità dei criteri localizzativi di cui al Capitolo 18 del Piano Regionale di Gestione Rifiuti allegato alla L.R. n. 5 del 2018;

**ESAMINATA** la documentazione tecnica a corredo della modifica proposta, (in parte già prodotta e approvata con D.D. n. DPC026/01 del 13.01.2016 e s.m.) perfezionata con:

- All. 1 - Relazione tecnica Modifica sostanziale Autorizzazione Ordinaria - Rev.0 Agosto 2018;
- All. 2 - Tav. 1 - Inquadramento Territoriale, scale varie;
- All. 3 - Tav. 2 - Confronto planimetrico stato attuale di progetto, scala 1:100;
- All. 4 - Tav. 3 - Rete acque meteoriche e impianto di trattamento acque di prima pioggia;

**RITENUTO** di procedere alla sostituzione integrale della D.D. n. DPC026/318 del 20.12.2017, adottando un unico provvedimento autorizzativo riepilogativo, al fine di includere il nuovo elenco dei CER ammissibili all'impianto con l'indicazione delle connesse potenzialità totali ed istantanee e relativo lay-out aziendale, all'atto della comunicazione di avvio della nuova configurazione impiantistica, oggetto del presente provvedimento;

**RICHIAMATA** la modifica al "Codice Antimafia" di cui al D.Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013, relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

**RICHIAMATA** altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine all'applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

**VISTA** la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dalla ditta ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007;



## GIUNTA REGIONALE

**VISTO** che l'impianto risulta allineato al dimensionamento secondo la legge Regionale Abruzzo n. 31 del 29.07.2010 infatti le le acque nere provenienti dai servizi igienici della zona uffici e dai wc dei locali spogliatoi sono inviati in fossa Imhoff a tenuta periodicamente smaltiti; mentre le acque di prima pioggia sono depurate attraverso il disoleatore e accumulate in cisterna per poi essere periodicamente smaltite. Vengono depurati i primi 4 mm di pioggia per una superficie di dilavamento pari a 2500 mq (10 mc di prima pioggia);

**VISTO** che la ditta non produce emissioni in atmosfera che assoggetti la stessa agli obblighi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; a tal proposito si **RITIENE** di dover rettificare il **punto 3.2 della D.D. n. DPC026/318 del 20.12.2017** con la quale, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera;

**RICHIAMATA** la circolare prot. n. 4064 del 15.03.2018 emanata dal MATTM recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggio negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

**RICHIAMATA** la circolare ministeriale prot. n. 0001121 del 21.01.2019 emanata dal MATTM recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*" che annulla e sostituisce la precedente circolare ministeriale del MATTM prot. n. 4064 del 15.03.2018;

**DATO ATTO** che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;

**RITENUTO** comunque che la Mincioni Ambiente s.r.l. dovrà procedere a mettere in atto tutto il disciplinare dettato dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di clima in ambiente di lavoro (polveri oltre che di rumore);

**VISTA** la L.R. 14.9.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*", come modificata dalla L.R. 26/08/2014, n. 35;

**VISTA** la legge 07/08/1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**ACCERTATA** la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento;

### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **PRENDERE ATTO** dell'istanza di modifica sostanziale alla D.D. n. DPC026/318 del 20.12.2017 inoltrata dalla Mincioni Ambiente S.r.l. in data 10.08.2018, acquisita agli atti del SGR in pari data al prot. n. 256683/18 così come esplicitato in premessa:
  - 1.1 aumento della capacità di trattamento per le frazioni merceologiche sopra riportate;
  - 1.2 variazione del lay-out aziendale a seguito di redistribuzione ed ampliamento dei depositi di materiale nei capannoni e nelle aree esterne;



GIUNTA REGIONALE

nonché del Giudizio n° 2967 del 30.10.2018 con il quale la Direzione Generale della Regione – CCR-VIA Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha ritenuto di escludere la modifica proposta dall'assoggettabilità a VIA;

2. di **APPROVARE** gli elaborati tecnici inviati dalla Mincioni Ambiente S.r.l. consistenti in:
- All. 1 - Relazione tecnica Modifica sostanziale Autorizzazione Ordinaria - Rev.0 Agosto 2018;
  - All. 2 - Tav. 1 - Inquadramento Territoriale, scale varie;
  - All. 3 - Tav. 2 - Confronto planimetrico stato attuale di progetto, scala 1:100;
  - All. 4 - Tav. 3 - Rete acque meteoriche e impianto di trattamento acque di prima pioggia;
3. di **RETTIFICARE** il punto 3.2 della D.D. n. DPC026/318 del 20.12.2017 con la quale ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera, derivanti dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale pulverulento, in quanto le emissioni in atmosfera riconducibili all'attività svolta nell'impianto sono irrilevanti e quindi non necessita di autorizzazione;
4. di **AUTORIZZARE** la Mincioni Ambiente S.r.l. – Sede Legale in via Dari, n. 31 – S. Benedetto del Tronto (AP), ad esercitare la gestione dei rifiuti all'interno del nuovo assetto impiantistico, secondo quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2) del presente provvedimento, in linea con quanto riportato nella Tabella riassuntiva con l'aumento quantitativi relativamente alla capacità istantanea per la varie tipologie di rifiuti trattati:

	Codice CER	Descrizione	Operazione di recupero	Capacità istantanea max (t)*	Capacità max (t/a)
Metalli ferrosi	120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13-R12	2	10
	120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi		2	10
	150104	Imballaggi metallici		30	180
	170405	Ferro e acciaio		30	200
	200140	Metallo		10	100
<b>TOTALE</b>				<b>30</b>	<b>500</b>
Metalli non ferrosi	150104	Imballaggi metallici	R13-R3	30	150
	120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi		10	20
	120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi		10	20
	170401	Rame, Bronzo, ottone		20	40
	170402	Alluminio		10	20
	170403	Piombo		10	20
	170404	Zinco		10	20
	170406	Stagno		10	20
	170407	Metalli misti		10	20
	200140	Metallo		30	50
				<b>30</b>	<b>380</b>
Carta	150101	Imballaggi in carta e cartone	R13- R3	150	9.000



GIUNTA REGIONALE

	200101	Carta e cartone		80	6.000
				<b>230</b>	<b>15.000</b>
Plastica	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13- R12	20	40
	070213	Rifiuti plastici		50	100
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici		10	20
	150102	Imballaggi in plastica		80	2.600
	160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15		2	20
	170203	Plastica		10	40
	191204	Plastica e gomma		50	340
	160306	Plastica		10	20
	200139	Plastica		10	50
				<b>80</b>	<b>3.230</b>
Tessili	040209	Materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	R13- R12	10	20
	040221	Fibre tessili grezze		10	20
	040222	Fibre tessili lavorate		10	20
	200110	Abbigliamento		30	360
	200111	Prodotti tessili		10	20
				<b>30</b>	<b>440</b>
Legno	150103	Imballaggi in legno	R13- R12	15	100
	170201	Legno		10	20
	030101	Scarti di corteccia e sughero		10	20
	030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		10	20
	200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137		10	20
				<b>15</b>	<b>180</b>
Vetro	150107	Imballaggi in vetro	R13- R12	270	6300
	170202	Vetro		40	200
	191205	Vetro		40	500
	200102	Vetro		40	1.000
				<b>270</b>	<b>8000</b>



GIUNTA REGIONALE

\* solo per materiale cartaceo

Codice CER	Descrizione	Operazione di recupero	Capacità istantanea a max (t)	Capacità max (t/a)
150106	Imballaggi in materiali misti <i>imballaggi costituiti da materiale diverso tra loro raggruppati</i>	R13- R12- (R3)*	15,9	3.640
150105	Imballaggi in materiali compositi <i>imballaggi (compositi) ciascuno costituito da materiali diversi</i>	R13- R12	0,04	10

	<b>15,94</b>	<b>3.650</b>
<b>TOTALE</b>		<b>31.380</b>

\*Per ogni codice CER è stata indicata una quantità di stoccaggio istantanea pari alla quantità massima trattabile per la classe merceologica. Ciò perché, per esigenze produttive, è possibile sia che vengano trattate tutte le tipologie di rifiuto sopra elencate, la cui somma sarà minore o uguale al totale indicato, oppure è possibile che venga trattata una sola tipologia in quantità pari alla massima trattabile.

5. di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui ai precedenti **punti 2) e 4)** è concessa per un periodo di **10 anni (dieci)** dalla data di notifica del presente provvedimento ed è rinnovabile ai sensi di legge; a tal proposito si precisa che nelle more della messa in esercizio nella nuova configurazione impiantistica le attività possono proseguire alle stesse condizioni della precedente autorizzazione e secondo gli accorgimenti descritti dal Dipartimento dell'Arta di Teramo (prot. n. 6689 del 31 ottobre 2013) e dalla Provincia di Teramo (prot. n. 23717 del 29.01.2105), già citati nella D.D. DPC026/1 del 13.01.2016 che qui di seguito si riportano:


#### ARTA

- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Nelle aree di stoccaggio devono essere adottate procedure per evitare di accatastare i rifiuti senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e mantenere l'integrità del rifiuto stoccato;
- Si ritiene opportuno prevedere un pozzetto fiscale di campionamento a valle dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche;

#### Provincia di Teramo

- Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adottate di cartellonistica con riportati i CER dei rifiuti nelle stesse depositati;
- Ai rifiuti provenienti dalle operazioni di selezione di norma, dovranno essere attribuiti i codici C.E.R. del capitolo 19 "Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale" dell'Elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.





GIUNTA REGIONALE

- I prodotti esitanti dall'operazione di recupero R3 dovranno essere conformi alla norma UNI EN di riferimento;
  - La ditta dovrà conservare per almeno 5 (cinque) anni dalla data di effettuazione copia dei certificati di conformità di cui al punto precedente;
- 6. di PRESCRIVE** che l'esercizio dell'impianto in oggetto, nella definitiva configurazione, sia preceduto dall'invio al SGR della seguente documentazione:
- 6.1** Comunicazione del Direttore dei Lavori indicante:
- *l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;*
  - *l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;*
  - *il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;*
- 6.2** Data avvio dell'esercizio dell'impianto;
- 6.3** Copia dell'autorizzazione prevista dal DPR n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione, così come previsti dalla medesima normativa;
- 6.4** Entro sei mesi dalla data di avvio dell'esercizio di cui sopra sia inviato una relazione finale a firma del Direttore dei Lavori e del Responsabile Tecnico dell'impianto, che attesti la corretta funzionalità dell'impianto;
- 7. di RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza della Legge n. 132 del 01.12.2018 che all'art. 26-bis introduce obblighi relativi al Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, nonché delle linee guida introdotte con le circolari emanate dal Ministero dell'Interno e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare sopra indicate;
- 8. di PRESCRIVERE** al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento si prescrive quanto segue:
- 8.1** di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
- 8.2** di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
- 8.3** di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
- 8.4** di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;
- 9. di PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- 9.1** deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 9.2** devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 9.3** devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;



**GIUNTA REGIONALE**

- 9.4** deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 10.di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;
- 11.di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune di Tortoreto (TE), all'Amministrazione Provinciale di Teramo, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di TERAMO;
- 12.di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 13.di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02.07.2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24.11.1971, n. 1199 e s.m.i.

**Il Responsabile dell'Ufficio**

(Marco Famoso)


*[Firmato elettronicamente]*

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Dott. Franco GERARDINI)

*[Firmato digitalmente]*

# Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 8660D558C103501BD35542AF9DB8798E79263B1B701C1723C69AD4CF6FC7778B

## Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GERARDINI FRANCO

## Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
Nr. determina DPC026/136  
Data determina 16/05/2019

## Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

**IDENTIFICATIVO** RAYJ1RB-16713

**PASSWORD** sIHdb

**DATA SCADENZA** 11-06-2020

**Scansiona il codice a lato per verificare il documento**

